

OGGETTO: MEMORIE DIFENSIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 689 DEL 1981 – VERBALE DELLA POLIZIA LOCALE N. 5/2019

Visto il verbale n. 5 del 2019 della polizia locale del comune di xxxxxxxxx, di accertata violazione delle norme contenute nell'ordinanza sindacale n. 44 del 25 maggio 2011

Visto l'articolo 18 della legge 689 del 1981 che prevede quanto segue:

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Considerato che il sottoscritto xxxxxxxxx (indicare i dati anagrafici) intende avvalersi di quanto previsto dalla predetta norma, ossia presentare alla polizia locale di xxxxxxxxx, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale, una memoria difensiva contenente la richiesta di essere sentito dall'autorità competente, al fine di ottenere l'annullamento in autotutela del verbale n. 5/2019 e della conseguente sanzione amministrativa.

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO

SI CHIEDE L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL VERBALE N. 5/2019 PER I SEGUENTI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1) mancata contestazione immediata della violazione.

Il predetto verbale viene redatto e notificato all'interessato, dopo diversi giorni dalla contestazione dei fatti: il verbale è stato redatto presso gli uffici della polizia locale, soltanto in data 20 febbraio 2019, mentre la presente trasgressione dell'ordinanza sindacale risale al 24 gennaio 2019. L'art. 14 della legge 689 del 1981 dispone espressamente che la violazione, quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento.

Dal verbale non emerge alcun tentativo da parte degli agenti accertatori, di verificare nell'immediatezza a chi appartenesse il sacchetto contenente indifferenziato, abbandonato in via Lungomare all'altezza del civico n. 102/opposto. Né tanto meno l'assenza di mancata contestazione immediata della violazione viene in qualche modo motivata ovvero giustificata.

2) violazione delle norme in materia di privacy.

Gli accertatori hanno altresì violato la normativa in materia di privacy, aprendo il sacchetto per verificare il contenuto, al fine di risalire al presunto trasgressore. Secondo il Garante della Privacy, l'uso ispettivo dei sacchetti in luoghi diversi dalla propria dimora può essere consentito esclusivamente quando non sia in nessun altro modo identificabile (sacchetti dotati di microchip, di codici a barre, o eventualmente di RFID). La polizia locale, aprendo il sacchetto abbandonato, contenente indifferenziato, ha lesa situazioni

giuridicamente tutelate, quale la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. Tale violazione di diritti soggettivi costituzionalmente rilevanti rende illegittimo quindi annullabile l'intero verbale di accertamento di presunta violazione.

3) Difetto di motivazione (articolo 3 della legge 241 del 1990).

L'apparato motivazionale della multa che ti è stata comminata è palesemente illegittimo in quanto non sono indicati gli estremi dell'illecito, inoltre non è stato nemmeno identificato con precisione il colpevole. Non è stata motivata nemmeno la quantificazione della multa tra il minimo ed il massimo edittale (sic!)

Perché proprio la somma di 600 euro? Verbalmente è stato riferito al sottoscritto "perché in casa siete in due, tu e tua moglie ..."

Ritengo la predetta motivazione verbale non inerente, non pertinente, persino offensiva dell'intelligenza di colui che l'ascolta!

Per i motivi sopra esposti, si chiede di essere sentiti a propria difesa, al fine di ottenere l'annullamento in autotutela del verbale n. 5/2019.

Con riserva di adire le vie legali.

Salvezze illimitate.